



Associazione Rurale Italiana

per la crescita della società civile, un'agricoltura contadina socialmente giusta ed un corretto utilizzo di tutte le risorse naturali rispettoso della biodiversità, attento ad una produzione ecologicamente durevole **per la Sovranità Alimentare.**

Membro del Coordinamento Europeo Via Campesina (eurovia.org) – La Via Campesina (viacampesina.org)

Distr...: Limitata

30 ottobre 2018

Originale: inglese

l'Assemblea generale delle Nazioni Unite

L'Assemblea Generale,

Accogliendo con favore l'adozione da parte del Consiglio per i diritti umani, nella risoluzione 39/12 del 28 settembre 2018,1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano nelle zone rurali,

1. Adotta la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano nelle zone rurali, contenuta nell'allegato alla presente risoluzione;
 2. Invita i governi, le agenzie e le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative e non governative a diffondere la Dichiarazione e a promuoverne il rispetto e la comprensione universale;
 3. . Chiede al Segretario Generale di includere il testo della Dichiarazione nella prossima edizione di Human Rights: Una raccolta di strumenti internazionali.
-

Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali

Il Consiglio per i Diritti Umani,

Ricordando i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, che riconosce il valore e la dignità intrinseci e l'uguaglianza dei diritti inalienabili di tutti i membri della famiglia umana quali fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo,

Considerando i principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti umani, nella Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, nella Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nella Convenzione internazionale sui diritti sociali e politici, nella Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna, nella Convenzione sui diritti dell'infanzia, nella Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, nelle convenzioni relative dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e di altri strumenti internazionali rilevanti che sono stati adottati a livello universale o regionale,

Riaffermando la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, e che il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile in virtù del quale ogni essere umano e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare, contribuire, e godere dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico, nel quale tutti i diritti umani e le libertà fondamentali possono essere pienamente realizzati,

Riaffermando inoltre la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni,

Riaffermando ulteriormente che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interconnessi, interdipendenti e che si rafforzano reciprocamente, e che devono essere trattati in modo uguale e giusto, sullo stesso piano e con la stessa enfasi, e ricordando che la promozione e la protezione di una categoria di diritti non può mai esentare gli Stati dal promuovere e proteggere gli altri diritti,

Riconoscendo la relazione speciale e le interazioni tra i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali, e la terra, l'acqua e la natura ai quali sono devoti e dai quali dipendono per il loro sostentamento,

Riconoscendo inoltre i contributi passati, presenti e futuri dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali in tutte le regioni del mondo allo sviluppo, alla conservazione e al miglioramento della biodiversità, che costituisce la base della produzione alimentare e agricola in tutto il mondo, e il loro contributo all'assicurare il diritto all'alimentazione adeguata e alla sicurezza alimentare, che sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di sviluppo concordati internazionalmente, ivi compresa l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile,

Preoccupati che i contadini e altre persone che lavorano in zone rurali soffrano sproporzionatamente a causa della povertà, della fame e della malnutrizione,

Preoccupati inoltre che i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali risentano delle conseguenze negative del degrado ambientale e del cambiamento climatico,

Preoccupati ulteriormente a causa dell'invecchiamento dei contadini in tutto il mondo, e dei giovani che migrano sempre più verso zone urbane voltando le spalle all'agricoltura in mancanza di incentivi e a causa della fatica che la vita rurale comporta, e riconoscendo la necessità di migliorare la diversificazione economica delle zone rurali e di creare opportunità non agricole, soprattutto per la gioventù rurale,

Allarmati dal numero crescente di contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali che vengono sfrattati o sfollati con la forza ogni anno,

Allarmati inoltre a causa dell'elevata incidenza di suicidi di contadini in numerosi paesi,

Sottolineando che le contadine e altre donne rurali svolgono un ruolo importante per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, contribuendo all'economia rurale e nazionale, anche attraverso il loro lavoro nei settori non monetizzati dell'economia, e che tuttavia è spesso loro negata la proprietà della terra, l'accesso equo alla terra, le risorse produttive, i servizi finanziari, informazioni e conoscenze, la possibilità di lavorare o la previdenza sociale, e sono spesso vittime di una varietà di forme e manifestazioni di violenza e di discriminazione,

Sottolineando inoltre l'importanza di promuovere e proteggere i diritti dell'infanzia nelle zone rurali, anche attraverso l'eradicazione della povertà, della fame e della malnutrizione, tramite la promozione di un'istruzione e di una sanità di qualità, tramite la protezione dall'esposizione a prodotti chimici e rifiuti, e l'eliminazione del lavoro minorile, conformemente ai relativi obblighi in materia di diritti umani,

Sottolineando ulteriormente che numerosi fattori rendono difficile agli agricoltori e alle altre persone che lavorano in zone rurali, ivi compresi i pescatori artigianali e i lavoratori del settore della pesca, i pastori e i forestali, far sentire la propria voce, difendere i propri diritti umani e di proprietà, e assicurarsi l'uso sostenibile delle risorse naturali dalle quali essi dipendono,

Riconoscendo che l'accesso alla terra, all'acqua, ai semi e ad altre risorse naturali è una sfida crescente per la popolazione rurale, e sottolineando l'importanza di migliorare l'accesso alle risorse produttive e gli investimenti nel quadro di un corretto sviluppo rurale,

Convinti che i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali debbano essere sostenuti nei loro sforzi di promuovere ed intraprendere prassi sostenibili di produzione agricola che sostengano e siano in armonia con la natura, nota anche come Madre Terra in alcuni paesi e regioni, anche rispettando l'abilità biologica e naturale degli ecosistemi di adattarsi e rigenerarsi attraverso processi e cicli naturali,

Considerando le pericolose condizioni di sfruttamento esistenti in numerose parti del mondo alle quali molti contadini e persone che lavorano in zone rurali devono sottostare, essendo loro spesso negata l'opportunità di esercitare i propri diritti fondamentali a lavoro, e mancando di un reddito dignitoso e di previdenza sociale,

Preoccupati che i singoli, i gruppi e le istituzioni che promuovono e proteggono i diritti umani di coloro che lavorano la terra e le risorse naturali debbano confrontarsi con un alto rischio di essere soggetti a varie forme di intimidazione e di violazioni della loro integrità fisica,

Notando che i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali affrontano spesso difficoltà nell'ottenere l'accesso a tribunali, alla polizia, a pubblici ministeri e ad avvocati, tanto che viene loro impedito di ricercare rimedi o protezione immediati dalle violenze, dagli abusi e dallo sfruttamento,

Preoccupati riguardo la speculazione sui prodotti alimentari, la crescente concentrazione e la distribuzione sbilanciata dei sistemi alimentari e le relazioni di potere inique nelle catene del valore, che impediscono il godimento dei diritti umani,

Riaffermando che il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile, in virtù del quale ogni essere umano e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare, contribuire e godere dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico, nel quale tutti i diritti umani e le libertà fondamentali possono essere pienamente realizzati,

Ricordando il diritto dei popoli ad esercitare, essendo soggetti alle rispettive disposizioni delle due Convenzioni internazionali sui diritti umani, la piena e completa sovranità su tutta la propria ricchezza e le proprie risorse naturali,

Riconoscendo che il concetto di sovranità alimentare è stato utilizzato in molti Stati e regioni per designare il diritto di definire i propri sistemi alimentari e agricoli e il diritto di usufruire di prodotti alimentari sanitarmente e culturalmente appropriati, prodotti tramite metodi ecologicamente sicuri e sostenibili che rispettino i diritti umani,

Comprendendo che l'individuo, dovendo adempiere a dei doveri nei confronti di altri individui e della comunità a cui appartiene, ha la responsabilità di impegnarsi nel promuovere ed osservare i diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione e nella legislazione nazionale,

Riaffermando l'importanza di rispettare la diversità delle culture e di promuovere la tolleranza, il dialogo e la cooperazione,

Ricordando l'ampio corpo di convenzioni e suggerimenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla protezione del lavoro e sul lavoro dignitoso,

Ricordando inoltre la Convenzione sulla diversità biologica e il Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e sulla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica,

Ricordando inoltre il lavoro approfondito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e il Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale (WFP) sul diritto all'alimentazione, sui diritti di proprietà della terra, sull'accesso alle risorse naturali e su altri diritti dei contadini, in particolare il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, e le Direttive volontarie sulla governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alla terra, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale, le Direttive volontarie per garantire una pesca artigianale sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eradicazione della povertà, e le Direttive volontarie per sostenere la realizzazione progressiva del diritto ad un'alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale,

Ricordando il risultato della Conferenza mondiale sulla riforma agraria e sullo sviluppo rurale e la Carta dei contadini adottata in tale occasione, nella quale si evidenziò la necessità di formulare delle strategie nazionali specifiche per la riforma agraria e lo sviluppo rurale, e la loro integrazione all'interno delle strategie complessive di sviluppo nazionale,

Riaffermando che la presente Dichiarazione e gli accordi internazionali relativi si sostengono reciprocamente con la finalità di rafforzare la protezione dei diritti umani,

Determinato a compiere nuovi passi avanti relativamente all'impegno della comunità internazionale allo scopo di ottenere un progresso sostanziale riguardo iniziative a favore dei diritti umani tramite un crescente e continuo impegno a livello di cooperazione e solidarietà internazionali,

Convinti della necessità di una maggiore protezione dei diritti umani dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali, e di una interpretazione e di una applicazione coerenti delle norme e degli standard internazionali esistenti sui diritti umani concernenti la materia in oggetto,

Adotta solennemente la seguente dichiarazione sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali:

Articolo 1

1. Ai fini della presente Dichiarazione, si definisce come contadino una persona qualsiasi che esercita, o mira a esercitare da solo o in associazione con altri o come comunità, attività di piccola produzione agricola, di sussistenza e/o per il mercato, e che si affida significativamente, per quanto non necessariamente in modo esclusivo, al lavoro familiare e ad altri modi non monetizzati di organizzare il lavoro, e che dipende in maniera particolare dalla terra ed è attaccata ad essa.

2. La presente Dichiarazione si applica a qualsiasi persona che, a livello artigianale o in piccola scala, operi nel settore agricolo, sia dedito alla coltivazione di terreni, all'allevamento di bestiame, alla pastorizia, alla pesca, alla selvicoltura, alla caccia o alla raccolta, e a tecniche artigianali relative all'agricoltura o ad un'occupazione correlata in una zona rurale. Si applica inoltre ai membri a carico della famiglia di contadini.

3. La presente Dichiarazione si applica anche ai popoli indigeni e alle comunità locali che lavorano la terra, a comunità transumanti, nomadi e semi-nomadi, e ai senza terra che svolgono le attività sopra citate.

4. La presente Dichiarazione si applica inoltre ai lavoratori assunti, inclusi tutti i lavoratori migranti indipendentemente dal loro status migratorio, e i lavoratori stagionali, nelle piantagioni, nelle aziende agricole, nelle foreste e nelle fattorie del settore dell'acquacoltura e all'interno di imprese agroindustriali.

Articolo 2

1. Gli Stati devono rispettare, proteggere e soddisfare i diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali. Gli Stati devono intervenire a livello legislativo, amministrativo e in altri ambiti allo scopo di raggiungere progressivamente la realizzazione piena dei diritti contenuti nella presente Dichiarazione che non possono essere immediatamente garantiti.

2. Deve essere prestata particolare attenzione all'implementazione della presente Dichiarazione riguardante i diritti e i bisogni speciali dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali, ivi comprese le persone in età avanzata, le donne, i giovani, i bambini e le persone disabili, tenendo in conto la necessità di far fronte a molteplici forme di discriminazione.

3. Senza prescindere dalla legislazione specifica sui popoli indigeni, prima di adottare e implementare leggi e politiche, accordi internazionali e altri processi decisionali che potrebbero incidere sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali, gli Stati devono consultare e cooperare in buona fede con i contadini e con le altre persone che lavorano in zone rurali attraverso le loro istituzioni rappresentative, lavorando e cercando il sostegno dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali che potrebbero essere influenzati dalle decisioni prima che queste vengano prese, e rispondendo ai loro contributi, prendendo in considerazione gli squilibri di potere esistenti tra le diverse parti, ed assicurando la partecipazione attiva, libera, efficace, significativa ed informata degli individui e dei gruppi all'interno di processi decisionali associati.

4. Gli Stati devono elaborare, interpretare ed applicare gli accordi e le norme internazionali rilevanti, all'interno dei quali essi svolgono il ruolo di una parte, in maniera coerente con gli obblighi in materia di diritti umani che si applicano ai contadini e alle altre persone che lavorano in zone rurali.

5. Gli Stati devono prendere tutte le misure necessarie per far sì che gli attori non statali, ad esempio privati e organizzazioni private, imprese transnazionali ed altre imprese commerciali, siano in grado di regolamentare, rispettare e rafforzare i diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali.

6. Gli Stati, riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale a sostegno degli sforzi nazionali per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Dichiarazione, devono prendere delle misure appropriate ed efficaci a tale riguardo, tra gli Stati e, nei termini appropriati, in collaborazione con le organizzazioni internazionali e regionali pertinenti e la società civile, in particolare, tra l'altro, con le organizzazioni di contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali. Tali misure possono includere:

(a) Assicurare che le attività di cooperazione internazionale rilevanti, ivi compresi i programmi di sviluppo internazionale, siano inclusive, accessibili e pertinenti per i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali;

- (b) Facilitare e sostenere lo sviluppo delle capacità, anche tramite lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi;
 - (c) Facilitare la cooperazione nella ricerca e relativamente all'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
 - (d) Fornire, nella misura appropriata, assistenza tecnica ed economica, facilitando l'accesso alle tecnologie e la loro condivisione, anche per mezzo del trasferimento di tecnologie, particolarmente ai paesi in via di sviluppo, sulla base di termini reciprocamente concordati;
 - (e) Migliorare il funzionamento dei mercati a livello globale e facilitare l'accesso tempestivo alle informazioni di mercato, anche relativamente alle riserve alimentari, in modo tale da contribuire a limitare l'estrema volatilità dei prezzi degli alimenti e l'attrattività delle speculazioni.
-

Articolo 3

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno diritto al godimento pieno di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali riconosciute dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e da tutti gli strumenti internazionali sui diritti umani, liberi da ogni tipo di discriminazione, nell'esercizio dei loro diritti, che sia fondata sulle origini dei suddetti, sulla loro nazionalità, razza, colore, discendenza, sesso, lingua, cultura, stato civile, proprietà, disabilità, età, opinioni politiche o altre opinioni, religione, stato di nascita o economico, sociale o di altro tipo.
 2. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di determinare e di sviluppare priorità e strategie con l'obiettivo di esercitare il loro diritto allo sviluppo.
 3. Gli Stati devono prendere tutte le misure appropriate per eliminare quelle condizioni che provocano o contribuiscono alla perpetuazione di discriminazioni, che comprendono forme di discriminazione molteplici ed trasversali contro i contadini e le persone che lavorano in zone rurali.
-

Articolo 4

1. Gli Stati devono prendere tutte le misure appropriate per eliminare ogni forma di discriminazione contro le contadine e le altre donne che lavorano in zone rurali, e per promuovere la loro emancipazione in modo da assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra uomini e donne, che godano pienamente ed equamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, e che possano liberamente perseguire, partecipare e beneficiare dello sviluppo economico, sociale, politico e culturale.
2. Gli Stati devono far sì che le contadine e le altre donne che lavorano in zone rurali godano, senza discriminazione alcuna, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali definite dalla presente Dichiarazione e da altri strumenti internazionali sui diritti umani, ivi compresi i diritti:
 - (a) di partecipare equamente ed efficacemente alla formulazione e alla implementazione della pianificazione dello sviluppo su tutti i livelli;
 - (b) di avere accesso equo agli standard più elevati possibili di salute fisica e mentale, includendo l'accesso alle strutture sanitarie, alle informazioni, ai servizi di consulenza e in materia di pianificazione familiare;
 - (c) di trarre beneficio direttamente da programmi di previdenza sociale;
 - (d) di ricevere qualsiasi tipo di istruzione e formazione, formale o non formale, ivi inclusi programmi educativi relativi all'alfabetismo funzionale, e di beneficiare di qualsivoglia servizio sociale o di divulgazione agricola, allo scopo di perfezionare le proprie competenze tecniche;
 - (e) di organizzare gruppi, associazioni e cooperative di auto-aiuto, con l'obiettivo di ottenere pari accesso alle opportunità economiche attraverso attività lavorative dipendenti o autonome;
 - (f) di partecipare a tutte le attività della comunità;
 - (g) di avere pari accesso ai servizi finanziari, al credito e ai prestiti agricoli, alle strutture di commercializzazione e alle tecnologie adeguate;
 - (h) al pari accesso, uso e gestione della terra e delle risorse naturali, e ad un trattamento equo o prioritario negli schemi di riforma agraria e fondiaria e di redistribuzione delle terre;

- (i) ad un lavoro dignitoso, ad una remunerazione equa e ai benefici della previdenza sociale, e di avere accesso ad attività generatrici di reddito;
 - (j) di essere libere da ogni forma di violenza.
-

Articolo 5

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto all'accesso e all'uso sostenibile delle risorse naturali presenti nelle loro comunità, le quali devono godere di condizioni di vita adeguate, in conformità con l'articolo 28 della presente Dichiarazione. Hanno inoltre il diritto di partecipare alla gestione di tali risorse.
 2. Gli Stati devono prendere delle misure per far sì che qualsiasi tipo di sfruttamento che influisca sulle risorse naturali che i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali tradizionalmente detengono o utilizzano sia permesso, in base ai seguenti aspetti, elencati a titolo non esaustivo:
 - (a) una valutazione dell'impatto sociale e ambientale debitamente condotta;
 - (b) consultazioni svolte in buona fede, ai sensi dell'articolo 2.3 della presente Dichiarazione;
 - (c) modalità per una ripartizione giusta ed equa dei benefici di tale sfruttamento che siano state stabilite sulla base di termini reciprocamente concordati tra le parti che sfruttano tali risorse naturali e i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali.
-

Articolo 6

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto alla vita, all'integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza della persona.
 2. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali non devono essere sottoposte ad arresto o detenzione arbitrari, alla tortura o ad altre forme di trattamento o punizione crudeli, disumane o degradanti, e non devono essere tenuti in stato di schiavitù o servitù.
-

Articolo 7

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di essere riconosciuti ovunque come persone di fronte alla legge.
 2. Gli Stati devono prendere misure appropriate per facilitare la libertà di movimento dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali.
 3. Gli Stati devono, quando richiesto, prendere delle misure appropriate per cooperare con l'obiettivo di affrontare questioni relative alla detenzione di terreni transfrontaliera che hanno un impatto sui contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali che attraversano i confini internazionali, come previsto dall'articolo 28 della presente Dichiarazione.
-

Articolo 8

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto alla libertà di pensiero, credo, coscienza, religione, opinione, espressione e riunione pacifica. Hanno il diritto di esprimere la propria opinione, oralmente, per iscritto o a mezzo stampa, sotto forma di arte, o tramite qualsivoglia altro mezzo a loro scelta, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.
2. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto, individualmente e/o collettivamente, in associazione con altri o come comunità, di partecipare ad attività pacifiche contro eventuali violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
3. L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo implica una serie di doveri e responsabilità specifiche. Può, di conseguenza, essere soggetto ad alcune restrizioni, ma queste possono essere considerate come tali solo se previste dalla legge e se necessarie:
 - (a) per il rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
 - (b) per la protezione della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico (ordre public), o della sanità o della morale pubblica.

4. Gli Stati devono intraprendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, tramite le autorità competenti, di tutti, individualmente o in associazione con altri, contro ogni forma di violenza, minaccia, ritorsione, discriminazione de jure o de facto, pressione o qualsiasi altra azione arbitraria quale conseguenza dell'esercizio legittimo e della difesa dei diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali descritti nella presente Dichiarazione.

Articolo 9

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di formare ed unirsi ad organizzazioni, sindacati, cooperative o qualsiasi altro tipo di organizzazione o associazione di loro scelta per proteggere i propri interessi, e per contrattare collettivamente. Tali organizzazioni devono essere di natura indipendente e volontaria, e devono rimanere libere da ogni forma di interferenza, coercizione o repressione.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni, se non di quelle che sono previste dalla legge e che sono necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico (ordre public), della protezione della salute pubblica o della morale pubblica o della protezione dei diritti e delle libertà altrui.

3. Gli Stati devono prendere tutte le misure appropriate per incoraggiare la creazione di organizzazioni di contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali, ivi compresi i sindacati, le cooperative o altre organizzazioni, specialmente con lo scopo di eliminare gli ostacoli alla loro creazione, crescita, e all'esercizio di attività legali, tra i quali qualsivoglia forma di discriminazione legislativa o amministrativa contro tali organizzazioni ed i loro membri, ed inoltre con lo scopo di fornire loro sostegno nel rafforzare la loro posizione in caso di negoziazione di termini contrattuali, per assicurare loro che le condizioni e i prezzi siano giusti e stabili e che non violino i loro diritti alla dignità e ad una vita decorosa.

Articolo 10

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto ad una partecipazione libera ed attiva, in maniera diretta e/o tramite le loro organizzazioni rappresentative, alla preparazione e all'implementazione di politiche, programmi e progetti che hanno un impatto sulla loro vita, sulla loro terra, e sul loro sostentamento.

2. Gli Stati devono promuovere la partecipazione, in maniera diretta e/o tramite le rispettive organizzazioni rappresentative, dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali nei processi decisionali che potrebbero avere un impatto sulla loro vita, la loro terra e il loro sostentamento; ciò include il rispetto della creazione e della crescita di organizzazioni robuste ed indipendenti di contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali, e la promozione della loro partecipazione alla preparazione e all'implementazione della sicurezza alimentare, del lavoro e degli standard ambientali che li riguardano.

Articolo 11

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di cercare, ricevere, elaborare e fornire informazioni, ivi incluse le informazioni riguardanti i fattori che possono avere ripercussioni sulla produzione, l'elaborazione, la commercializzazione e la distribuzione dei loro prodotti.

2. Gli Stati devono prendere le misure appropriate per assicurare che i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali abbiano accesso ad informazioni rilevanti trasparenti, puntuali e adeguate, anche dal punto di vista della lingua e della forma, e attraverso mezzi adeguati ai loro metodi culturali, in modo tale da promuovere la loro emancipazione e per assicurare la loro partecipazione efficace nei processi decisionali in questioni che hanno un impatto sulla loro vita, sulla loro terra e sul loro sostentamento.

3. Gli Stati devono prendere le misure appropriate per promuovere l'accesso dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali ad un sistema di valutazione giusto, imparziale ed appropriato, e alla certificazione della qualità dei loro prodotti a livello locale, nazionale e internazionale, e per promuovere la loro partecipazione alla sua formulazione.

Articolo 12

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto ad un accesso efficace e non discriminatorio alla giustizia, il che include l'accesso a procedimenti giudiziari equi e giusti per la risoluzione di dispute, e a rimedi efficaci a qualsivoglia forma di violazione di diritti umani. Tali decisioni devono tenere in debito conto i loro costumi, tradizioni, regole e sistemi giuridici in conformità con gli obblighi relativi previsti dalle norme internazionali in materia di diritti umani.

2. Gli Stati devono fornire un accesso non discriminatorio, attraverso organi giudiziari e amministrativi imparziali e competenti, a metodi di risoluzione di dispute che siano puntuali, a costi accessibili, ed efficaci, nella lingua delle persone interessate; devono inoltre fornire rimedi efficaci e tempestivi, che possono includere il diritto a presentare ricorso, alla restituzione, all'indennità, a rimborsi e a riparazioni.

3. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto all'assistenza giuridica. Gli Stati devono prendere in considerazione delle misure aggiuntive, tra cui il gratuito patrocinio, per sostenere i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali che, altrimenti, non avrebbero accesso ai servizi amministrativi e giudiziari.

4. Gli Stati devono prendere in considerazione delle misure per rafforzare le istituzioni nazionali pertinenti per la promozione e la protezione di tutti i diritti umani, ivi inclusi i diritti descritti nella presente Dichiarazione.

5. Gli Stati devono fornire ai contadini e alle altre persone che lavorano in zone rurali dei meccanismi efficaci per prevenire e rimediare a qualsivoglia azione che abbia come obiettivo o effetto la violazione dei loro diritti umani, espropriandoli arbitrariamente della loro terra e delle loro risorse naturali, o privandoli dei loro mezzi di sussistenza e della loro integrità, e a qualsivoglia forma di sedentarizzazione o di sfollamento forzati.

Articolo 13

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto al lavoro, che include il diritto alla libera scelta di come guardarsi da vivere.

2. I figli dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto ad essere protetti da qualsivoglia forma di lavoro che, in tutta probabilità, possa risultare pericoloso o possa interferire con l'istruzione dei suddetti figli, o che possa danneggiare la loro salute o il loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

3. Gli Stati devono creare un ambiente favorevole che offra opportunità di lavoro ai contadini, alle altre persone che lavorano in zone rurali e alle loro famiglie, che forniscano loro una remunerazione, la quale consenta loro di mantenere un tenore di vita adeguato.

4. Negli Stati che si trovano a fronteggiare alti livelli di povertà rurale, ed in assenza di opportunità di lavoro in altri settori, tali Stati devono prendere delle misure appropriate per creare e promuovere dei sistemi alimentari sostenibili che implichino un'intensità di lavoro sufficientemente alta da contribuire alla creazione di forme di occupazione decorose.

5. Gli Stati, prendendo in atto le caratteristiche specifiche dell'agricoltura dei contadini e della pesca artigianale, devono monitorare il rispetto della legislazione in materia di lavoro stanziando, ove richiesto, le risorse adeguate per assicurare che gli ispettorati del lavoro operino in modo efficiente nelle zone rurali.

6. Nessuno può essere costretto a qualsivoglia forma di lavoro forzato, per debito, o obbligatorio, ad essere sottoposto al rischio di diventare una vittima del traffico degli esseri umani o di essere tenuto in qualsivoglia forma di schiavitù contemporanea. Gli Stati devono, in consultazione e cooperazione con i contadini e con le altre persone che lavorano nelle zone rurali e le loro organizzazioni rappresentative, prendere delle misure appropriate per proteggerli dallo sfruttamento economico, dal lavoro minorile, e da qualsivoglia forma di schiavitù contemporanea, ad esempio dall'asservimento per debiti di donne, uomini e bambini, o dal lavoro forzato, includendo i pescatori e i lavoratori del settore della pesca, i lavoratori forestali, i lavoratori stagionali o i lavoratori migranti.

Articolo 14

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali, indipendentemente dal fatto che siano lavoratori temporanei, stagionali o migranti, hanno il diritto di lavorare in condizioni sicure e sane, di partecipare all'applicazione e alla revisione delle misure in materia di sicurezza e sanità, di selezionare i propri rappresentanti negli ambiti della sicurezza e della sanità, i propri rappresentanti all'interno dei comitati sulla sicurezza e sulla sanità; hanno il diritto all'implementazione di misure che prevenzano, riducano o controllino potenziali pericoli e rischi, all'accesso ad un abbigliamento e ad un equipaggiamento protettivi appropriati e adeguati, a ricevere conoscenze e una formazione adeguate in materia di sicurezza sul lavoro, a lavorare liberi da violenza e molestie, anche sessuali; hanno il diritto di denunciare delle condizioni di lavoro insicure e insalubri, e di allontanarsi da eventuali pericoli che possano derivare dalle loro attività lavorative quando ritengono ragionevolmente che vi sia la possibilità di un serio ed imminente rischio per la loro sicurezza o salute, senza divenire oggetto di ritorsioni per aver esercitato tali diritti.

2. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di non utilizzare o di non esporsi a sostanze pericolose o sostanze chimiche tossiche, ivi compresi i prodotti agrochimici o le sostanze inquinanti agricole o industriali.

3. Gli Stati devono prendere delle misure appropriate che assicurino delle condizioni di lavoro sane e sicure per i contadini e per le altre persone che lavorano in zone rurali, e devono, in particolare, designare delle autorità competenti responsabili adeguate, e creare dei meccanismi per la coordinazione intersettoriale sull'implementazione di politiche e sull'applicazione di leggi e regolamenti nazionali sulla sicurezza e sulla sanità sul lavoro in agricoltura, nell'agroindustria e nella pesca; devono fornire delle misure correttive e delle pene adeguate, e creare e sostenere dei sistemi di ispezione adeguati e appropriati per i posti di lavoro in zone rurali.

4. Gli Stati devono prendere tutte le misure necessarie per assicurare:

(a) la prevenzione di rischi per la salute e la sicurezza dovuti alle tecnologie, alle sostanze chimiche, a prassi agricole, anche mediante l'imposizione di divieti o restrizioni sul loro uso;

(b) un sistema appropriato nazionale o un altro tipo di sistema, che sia approvato dall'autorità competente, che stabilisca criteri specifici per l'importazione, la classificazione, l'imballaggio, la distribuzione, l'etichettatura e l'utilizzo delle sostanze chimiche utilizzate nelle attività agricole, e per l'imposizione di divieti o restrizioni a tale riguardo;

(c) che coloro che producono, importano, forniscono, vendono, trasferiscono, immagazzinano o smaltiscono le sostanze chimiche utilizzate nelle attività agricole rispettino gli standard sanitari e di sicurezza nazionali, o altri standard sanitari e di sicurezza riconosciuti, e che forniscano informazioni adeguate ed appropriate agli utenti nella lingua o nelle lingue ufficiali appropriate del rispettivo paese e, su richiesta, all'autorità competente;

(d) che si disponga di un sistema sicuro e adatto per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento di rifiuti chimici, di sostanze chimiche obsolete e di container di sostanze chimiche vuoti, in modo tale da evitare il loro utilizzo per altri scopi, e per eliminare o minimizzare i relativi potenziali rischi per la sicurezza e la salute, oltre che per l'ambiente.

(e) lo sviluppo e l'implementazione di programmi sulla sensibilizzazione, educativi e pubblici, sull'impatto ambientale e sugli effetti sulla salute dei prodotti chimici comunemente usati nelle zone rurali, e sui prodotti alternativi.

Articolo 15

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto ad un'alimentazione adeguata e hanno il diritto fondamentale di essere liberi dalla fame. Ciò include il diritto di produrre alimenti e il diritto ad una nutrizione adeguata, i quali garantiscono la possibilità di godere del grado più elevato di sviluppo fisico, emotivo ed intellettuale.

2. Gli Stati devono assicurarsi che i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali godano dell'accesso fisico e economico, in qualsiasi momento, ad alimenti adeguati che siano prodotti e consumati sostenibilmente ed equamente, rispettando le loro culture, preservando l'accesso agli alimenti per le generazioni future, e che tale accesso assicuri una vita dignitosa, fisicamente e mentalmente soddisfacente, per i suddetti, individualmente e/o collettivamente, rispondendo ai loro bisogni.

3. Gli Stati devono prendere delle misure appropriate per combattere la malnutrizione dei bambini in zone rurali, anche nell'ambito delle normative vigenti per le cure primarie mediante, tra l'altro, l'applicazione di tecnologie prontamente disponibili, fornendo alimenti adeguati e nutrienti e assicurandosi che le donne ricevano un'alimentazione adeguata in gravidanza e nel periodo di allattamento. Gli Stati devono inoltre assicurarsi che tutti i segmenti della società, in particolare genitori e figli, siano ben informati, abbiano accesso ad un'educazione alimentare e che siano sostenuti nell'utilizzo di conoscenze di base sull'alimentazione infantile e sui vantaggi dell'allattamento al seno.

4. I contadini e altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di determinare i propri sistemi alimentari e agricoli, essendo questo riconosciuto da numerosi Stati e regioni quale diritto alla sovranità alimentare. Questo include il diritto di partecipare ai processi decisionali sulle politiche alimentari e agricole e il diritto ad alimenti sani e adeguati, prodotti tramite metodi ecologicamente sicuri e sostenibili che rispettano le loro culture.

5. Gli Stati devono formulare, in collaborazione con i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali, politiche pubbliche ai livelli locale, nazionale e internazionale per proteggere e avanzare sul diritto all'accesso ad alimenti adeguati, alla sicurezza alimentare, alla sovranità alimentare e ai sistemi alimentari equi che promuovano e proteggano i diritti contenuti nella presente Dichiarazione. Gli Stati devono stabilire dei meccanismi che assicurino la coerenza delle loro politiche agricole, economiche, sociali, culturali e di sviluppo con la realizzazione dei diritti contenuti nella presente Dichiarazione.

Articolo 16

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto a un tenore di vita adeguato, per loro stessi e per le loro famiglie, e ad un accesso facilitato ai mezzi di produzione necessari per ottenerlo, tra i quali gli strumenti di produzione,

l'assistenza tecnica, il credito, le assicurazioni ed altri servizi finanziari. Hanno inoltre il diritto di svolgere liberamente, in associazione con altri o come comunità, delle attività agricole, di allevamento, e di foresteria tradizionali, e di sviluppare dei sistemi di commercializzazione a livello di comunità.

2. Gli Stati devono prendere delle misure appropriate per favorire l'accesso dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali ai mezzi di trasporto, alle strutture per la lavorazione, l'asciugatura e la conservazione necessari per la vendita dei loro prodotti nei mercati locali, nazionali e regionali, a prezzi che garantiscano loro un guadagno ed un sostentamento dignitosi.

3. Gli Stati devono prendere delle misure appropriate per rafforzare e sostenere i mercati locali, nazionali e regionali in modo da facilitare ed assicurare ai contadini e alle altre persone che lavorano in zone rurali l'accesso e la partecipazione, in maniera piena ed equa, ai mercati, perché vendano i loro prodotti a prezzi che consentano loro, e alle loro famiglie, di raggiungere un tenore di vita adeguato.

4. Gli Stati devono prendere tutte le misure appropriate per assicurarsi che il loro sviluppo rurale, le loro politiche e i loro programmi agricoli, ambientali, commerciali e di investimento contribuiscano efficacemente alla protezione e al rafforzamento delle opportunità di sostentamento locale, e alla transizione verso metodologie di produzione agricola sostenibili. Gli Stati devono incoraggiare la produzione sostenibile, che comprende la produzione agroecologica e biologica, ove possibile, e devono facilitare le vendite dirette dal produttore al consumatore.

5. Gli Stati devono prendere le misure appropriate per rafforzare la resilienza dei contadini e di altre persone che lavorano nelle zone rurali contro i disastri naturali e altri gravi sconvolgimenti, ad esempio i fallimenti del mercato.

6. Gli Stati devono prendere delle misure appropriate per assicurare stipendi e retribuzioni che siano giusti ed equi per lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, senza qualsivoglia distinzione.

Articolo 17

1. I contadini e le altre persone che vivono in zone rurali hanno il diritto alla terra, individuale e/o collettivo, come previsto dall'articolo 28 della presente Dichiarazione, che include il diritto di avere accesso, di utilizzare e di gestire sostenibilmente terre e corpi idrici, mari costieri, risorse alieutiche, pascoli e foreste ivi compresi, allo scopo di raggiungere un tenore di vita adeguato, di avere un luogo in cui vivere in sicurezza, pace e dignità, e di sviluppare le proprie culture.

2. Gli Stati devono prendere le misure appropriate per eliminare e vietare qualsivoglia forma di discriminazione relativa al diritto alla terra, ivi comprese eventuali forme di discriminazione risultanti da un cambiamento di stato civile, dall'essere privi di capacità giuridica o di accesso a risorse economiche.

3. Gli Stati devono prendere delle misure appropriate per fornire riconoscimento giuridico ai diritti di proprietà fondiaria, includendo i diritti di proprietà fondiaria consuetudinaria non attualmente protetti dalla legge, riconoscendo l'esistenza di sistemi e modelli differenti. Gli Stati devono proteggere la proprietà fondiaria legittima, e assicurarsi che i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali non siano sfrattati arbitrariamente o illegittimamente, e che i loro diritti non siano altrimenti estinti o violati. Gli Stati devono riconoscere e proteggere le risorse naturali comuni ed i loro rispettivi sistemi di utilizzo e gestione collettiva.

4. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di essere protetti contro lo sfollamento arbitrario e illegittimo dalla loro terra o dal loro luogo di residenza abituale, o dalle risorse naturali utilizzate nelle loro attività e necessarie per il godimento di un tenore di vita adeguato. Gli Stati devono integrare delle protezioni contro lo sfollamento nella legislazione nazionale che siano coerenti con la legislazione internazionale in materia di diritti umani e umanitaria. Gli Stati devono vietare qualsivoglia forma di sfratto forzato, di distruzione di aree agricole e di confisca o espropriazione di terre e di altre risorse naturali, anche se applicati come misura punitiva o come metodo di guerra.

5. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali che sono stati deprivati arbitrariamente o illegittimamente delle proprie terre hanno il diritto, individuale e/o collettivo, in associazione con altri o come comunità, di ritornare alla terra di cui sono stati deprivati arbitrariamente o illegittimamente, anche in caso di disastri naturali e/o conflitti armati, e che sia loro restituito l'accesso alle risorse naturali utilizzate nelle loro attività e necessarie per godere di un tenore di vita adeguato, ogni qualvolta possibile, o di ricevere un risarcimento giusto, equo e legittimo qualora tale restituzione non sia possibile.

6. Quando appropriato, gli Stati devono prendere delle misure adeguate per svolgere delle riforme agrarie in modo da facilitare l'accesso ampio ed equo alla terra e ad altre risorse naturali necessarie per far sì che i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali godano di un tenore di vita adeguato, e per limitare una concentrazione e un controllo eccessivi della terra, prendendo in considerazione il suo valore sociale. I contadini senza terra, i giovani, i pescatori artigianali e gli altri lavoratori rurali devono costituire la priorità relativamente alla distribuzione di terre, risorse alieutiche e foreste pubbliche.

7. Gli Stati devono prendere delle misure finalizzate alla conservazione e all'uso sostenibile della terra e delle altre risorse naturali utilizzate nella produzione da parte dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali, anche, tra l'altro, per mezzo dell'agroecologia, ed assicurarsi che si rispettino le condizioni necessarie per la rigenerazione di strutture e cicli biologici o naturali di altro tipo.

Articolo 18

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto alla conservazione e alla protezione dell'ambiente e della capacità produttiva delle loro terre, e delle risorse che utilizzano e gestiscono.

2. Gli Stati devono prendere delle misure appropriate per assicurarsi che i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali godano, senza discriminazione alcuna, di un ambiente sicuro, pulito e sano.

3. Gli Stati devono ottemperare ai rispettivi obblighi internazionali per combattere il cambiamento climatico. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di contribuire all'elaborazione e all'implementazione di politiche locali e nazionali di adattamento al cambiamento climatico e mitigazione, anche mediante l'uso di prassi e conoscenze tradizionali.

4. Gli Stati devono prendere delle misure efficaci per assicurare che nessun materiale, sostanza o rifiuto pericoloso sia immagazzinato o smaltito nei terreni dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali, e devono cooperare per affrontare eventuali minacce dirette al godimento dei loro diritti che risultino da danni ambientali transfrontalieri.

5. Gli Stati devono proteggere i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali contro gli abusi di attori non statali, anche applicando leggi ambientali che contribuiscano, direttamente o indirettamente, alla protezione dei diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali.

Articolo 19

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto alle sementi, in conformità con l'articolo 28 della presente Dichiarazione, che comprende:

(a) il diritto alla protezione delle conoscenze tradizionali relative alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

(b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei benefici che derivino dall'utilizzo di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

(c) il diritto di partecipare ai processi decisionali sulle questioni riguardanti la conservazione e l'uso sostenibile di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

(d) il diritto di mettere da parte, utilizzare, scambiare e vendere le sementi da loro prodotte o i loro materiali di moltiplicazione;

2. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di mantenere, controllare, proteggere e sviluppare le proprie sementi e le proprie conoscenze tradizionali.

3. Gli Stati devono prendere delle misure per rispettare, proteggere e soddisfare il diritto alle sementi dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali.

4. Gli Stati devono assicurare che sementi di qualità e quantità sufficiente siano a disposizione dei contadini nel periodo più adatto per la semina, e ad un prezzo accessibile.

5. Gli Stati devono riconoscere il diritto dei contadini di affidarsi o ai propri semi, o ad altri semi disponibili localmente e di loro scelta, e il diritto di decidere sulle coltivazioni e sulle specie che desiderano coltivare.

6. Gli Stati devono prendere delle misure appropriate per sostenere i sistemi di sementi dei contadini, e devono promuovere l'agrobiodiversità e l'uso dei semi dei suddetti.

7. Gli Stati devono prendere delle misure appropriate per assicurare che la ricerca e lo sviluppo agricoli includano i bisogni dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali, e per assicurare una loro attiva partecipazione alla definizione delle priorità e nell'effettuazione di attività di ricerca e sviluppo agricoli, prendendo atto della loro esperienza, e devono aumentare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo delle colture e dei semi orfani che rispondano ai bisogni dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali.

8. Gli Stati devono far sì che le politiche sulle sementi, sulla protezione della varietà vegetali e le altre leggi di proprietà intellettuale, i sistemi di certificazione e le leggi sulla commercializzazione delle sementi rispettino e prendano in considerazione i diritti, i bisogni e le realtà dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali.

Articolo 20

1. Gli Stati devono prendere delle misure appropriate, conformemente ai loro relativi obblighi internazionali, per prevenire il depauperamento e assicurare la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, in modo da promuovere e proteggere il pieno godimento dei diritti dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali.

2. Gli Stati devono prendere delle misure appropriate per promuovere e proteggere le conoscenze tradizionali, l'innovazione e le prassi dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali, ivi compresi i sistemi agrari, pastorali, forestali, alieutici, zootecnici e agroecologici tradizionali relativi alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica.

3. Gli Stati devono prevenire eventuali rischi di violazione dei diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali che possano sorgere dallo sviluppo, dalla gestione, dal trasporto, dall'uso, dal trasferimento o dall'emissione di qualsivoglia organismo vivente modificato.

Articolo 21

1. I contadini e le altre persone che vivono in zone rurali hanno i diritti umani di accedere all'acqua potabile pulita e ai servizi sanitari, essendo questi essenziali per il pieno godimento della vita, di tutti i diritti umani e della dignità umana. Questi diritti includono i sistemi di approvvigionamento idrico e infrastrutture sanitarie che siano di buona qualità, accessibili fisicamente ed economicamente, non discriminatori e accettabili in termini culturali e di genere.

2. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto all'acqua per uso domestico e personale, per l'agricoltura, la pesca e l'allevamento, e per assicurarsi altri mezzi di sussistenza che necessitano di acqua, assicurando la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle risorse idriche. Hanno il diritto al pari accesso all'acqua e ai sistemi di gestione dell'acqua, e di essere liberi da disconnessioni e contaminazioni arbitrarie delle forniture d'acqua.

3. Gli Stati devono rispettare, proteggere e assicurare l'accesso all'acqua, anche nei sistemi di gestione dell'acqua consuetudinari o comunitari, su base non discriminatoria, e devono prendere delle misure per garantire l'approvvigionamento di acqua per uso personale, domestico e produttivo a prezzi accessibili, e dei servizi sanitari migliorati, in particolare per donne e ragazze rurali, e per le persone che appartengono a gruppi svantaggiati o emarginati, quali i pastori nomadi, i lavoratori impiegati nelle piantagioni, tutti i migranti indipendentemente dal loro status migratorio, e le persone che vivono in insediamenti irregolari o non ufficiali. Gli Stati devono promuovere delle tecnologie appropriate e accessibili, ivi comprese le tecnologie per l'irrigazione, per il riutilizzo delle acque reflue, e per la raccolta e lo stoccaggio dell'acqua.

4. Gli Stati devono proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui le montagne, le foreste, le zone umide, i fiumi, le falde acquifere e i laghi, dall'uso eccessivo e dalla contaminazione di sostanze dannose, in particolare di effluenti, minerali e sostanze chimiche concentrate di origine industriale che portano ad un lento e rapido avvelenamento.

5. Gli Stati devono impedire che terze parti impediscano ai contadini e alle altre persone che lavorano in zone rurali di godere del diritto all'acqua. Gli Stati devono prioritizzare l'uso dell'acqua per esigenze umane prima di altri usi, promuovendone la sua conservazione, il suo ripristino ed il suo uso sostenibile.

Articolo 22

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto alla previdenza sociale, che include l'assicurazione sociale.

2. Gli Stati devono, a seconda delle rispettive circostanze nazionali, prendere delle misure appropriate per promuovere il godimento del diritto alla previdenza sociale di tutti i lavoratori migranti delle zone rurali.

3. Gli Stati devono riconoscere i diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali alla previdenza sociale, che include l'assicurazione sociale, e, in conformità con le circostanze nazionali, devono stabilire o mantenere i loro sistemi di protezione sociale di base, che devono comprendere delle garanzie basilari di previdenza sociale. Tali garanzie devono assicurare come minimo che, durante l'intero ciclo di vita, tutti coloro che ne abbiano bisogno abbiano accesso all'assistenza sanitaria di base e alla sicurezza di un reddito di base, che, insieme, assicurino l'accesso efficace ai beni e ai servizi definiti altrettanto necessari a livello nazionale.

4. Le garanzie della previdenza sociale di base devono essere stabilite dalla legge. Delle procedure di reclamo e appello imparziali, trasparenti, efficaci, accessibili ed abbordabili devono essere altrettanto specificate. È necessario istituire dei sistemi che migliorino il rispetto dei quadri normativi nazionali.

Articolo 23

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di godere del massimo livello raggiungibile di salute fisica e mentale. Hanno inoltre il diritto di avere accesso, senza discriminazione alcuna, a tutti i servizi sociali e sanitari.

2. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di usare e proteggere le loro medicine tradizionali e di mantenere le loro prassi sanitarie, che includono la conservazione e l'accesso alle loro piante, ai loro animali e minerali per scopi medicinali.

3. Gli Stati devono garantire l'accesso alle strutture, ai beni e ai servizi sanitari nelle zone rurali su base non discriminatoria, soprattutto per gruppi in situazioni vulnerabili, l'accesso ai medicinali essenziali, all'immunizzazione contro le principali malattie infettive, alla salute riproduttiva, alle informazioni relative ai principali problemi di salute che incidono sulla comunità, che includono i metodi per la loro prevenzione e controllo, l'assistenza sanitaria materna e infantile, così come la formazione del personale sanitario, che include l'educazione in materia di salute e diritti umani.

Articolo 24

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto ad un alloggio adeguato. Hanno il diritto di mantenere una casa e una comunità sicure in cui vivere in pace e dignità, e il diritto alla non discriminazione in questo contesto.

2. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di essere protetti contro lo sfratto forzato dalle loro case, da molestie e vessazioni, e altre minacce.

3. Gli Stati non devono allontanare, arbitrariamente o illegittimamente, che sia temporaneamente o permanentemente, i contadini o altre persone che lavorano in zone rurali, contro il loro volere, dalle loro case o terre da loro occupate, senza fornire o garantire loro l'accesso a forme appropriate di protezione legale o di altro tipo. Quando lo sfratto è inevitabile, lo Stato deve fornire o assicurare un risarcimento equo per qualsiasi materiale perduto o per perdite di altro tipo.

Articolo 25

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di ricevere una formazione adeguata che si adatti agli ambienti agroecologici, socioculturali ed economici specifici in cui si trovano. I programmi di formazione devono includere i seguenti temi, elencati non esaustivamente: come migliorare la produttività, il marketing, l'abilità di far fronte ai parassiti, agli agenti patogeni, a eventuali shock dei sistemi, agli effetti delle sostanze chimiche, al cambiamento climatico e ad eventi legati a questioni meteorologiche.

2. Tutti i bambini dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto all'istruzione conformemente alla loro cultura, corredato da tutti i diritti contenuti negli strumenti in materia di diritti umani.

3. Gli Stati devono incoraggiare delle collaborazioni eque e partecipative tra scienziati e agricoltori, come ad esempio nel caso delle scuole sul campo per agricoltori, della selezione vegetale partecipativa e delle cliniche per la salute animale e vegetale, per rispondere in modo più appropriato alle sfide immediate ed emergenti che i contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali devono affrontare.

4. Gli Stati devono investire sulla loro offerta di programmi di formazione, di informazioni di mercato e di servizi di consulenza a livello aziendale.

Articolo 26

1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di godere della propria cultura e di svolgere liberamente le loro attività di sviluppo culturale, senza interferenza alcuna o qualsivoglia forma di discriminazione. Hanno inoltre il diritto di mantenere, esprimere, controllare, proteggere e sviluppare le loro conoscenze tradizionali e locali, ad esempio riguardanti gli stili di vita, i metodi di produzione o la tecnologia, o i costumi e le tradizioni. Nessuno può invocare qualsivoglia diritto umano allo scopo di violare i diritti umani garantiti dalla legge internazionale, né può limitarne la loro portata in alcun modo.

2. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto di esprimere, individualmente e/o collettivamente, in associazione con altri o come comunità, i propri costumi, la propria cultura, le proprie lingue, religioni, letteratura e arte locali, in conformità con le norme internazionali in materia di diritti umani.

3. Gli Stati devono rispettare e prendere misure per riconoscere e proteggere i diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali che sono legati alle loro conoscenze tradizionali, e devono eliminare qualsivoglia forma di discriminazione contraria alla conoscenze, alle prassi e alle tecnologie tradizionali dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali.

Articolo 27

1. Le agenzie, i fondi e i programmi specializzati del sistema delle Nazioni Unite, e altre organizzazioni non governative, ivi comprese le organizzazioni finanziarie internazionali e regionali, devono contribuire alla realizzazione piena della presente Dichiarazione, anche tramite la mobilitazione, tra l'altro, dell'assistenza e della cooperazione allo sviluppo. Devono essere presi in considerazione dei modi e mezzi per assicurare la partecipazione dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali alla gestione di questioni che riguardano i suddetti.

2. Le Nazioni Unite e le relative agenzie, i relativi fondi e programmi specializzati, e altre organizzazioni non governative, ivi comprese le organizzazioni finanziarie internazionali e regionali, devono promuovere il rispetto e la piena applicazione della presente Dichiarazione, facendo seguito alla sua efficacia.

Articolo 28

1. Nessuna parte della presente Dichiarazione può essere interpretata in modo tale da diminuire, compromettere o annullare i diritti che i contadini, le altre persone che lavorano in zone rurali e i popoli indigeni hanno o potrebbero acquisire in futuro.

2. I diritti umani e le libertà fondamentali di tutti, senza alcuna forma di discriminazione, devono essere rispettati nell'esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione. L'esercizio dei diritti stabiliti nella presente Dichiarazione devono essere soggetti solo ai limiti previsti dalla legge e che sono conformi agli obblighi in materia di diritti umani internazionali. Quallsivoglia limitazione deve essere non discriminatoria e necessaria esclusivamente allo scopo di assicurare il dovuto riconoscimento e il dovuto rispetto per i diritti e le libertà altrui, e per soddisfare i più validi e giusti requisiti di una società democratica.

[A/C.3/73/L.30]

[Traduzione a cura di Danila De Amicis – Revisione a cura di ARI]

Corte Palù della Pesenata, 5 Colà di Lazise 37017 (VR)
www.assorurale.it info@assorurale.it
C.F. 93164620234